

Codice DB1413

D.D. 24 febbraio 2012, n. 406

**R.D. 523/1904; D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione Rep. 14364 del 16.04.2009. Autorizzazione idraulica n. 19/12 relativa al mantenimento in essere di un attraversamento in subalveo del rio Anzola Superiore con metanodotto DN 850 in Comune di Anzola d'Ossola (VB), facente parte del Metanodotto Passo Gries-Mortara. Richiedente: SNAM rete Gas Spa con sede legale in San Donato Milanese (MI).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

**1.** Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**2.** Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Snam Rete Gas S.p.a., con sede Legale in S. Donato Milanese (Mi), P.zza S. Barbara n. 7, al mantenimento in essere di numero uno attraversamento in subalveo del Rio Anzola Superiore con tubazione DN 850, facente parte del metanodotto "Passo Gries-Mortara" collocato catastalmente al NCT del Comune di Anzola d'Ossola Foglio n° 3, a ridosso del mappale n° 108;

il tutto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati alla istanza Disegno RE.PV.98098 e RE.PV. 98098/2 a firma dell'Ing. Sergio Boni in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezione, e secondo lo stato di fatto dell'eseguito, che si restituisce ai Richiedenti vistato da questo Settore nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Nessuna variazione all'opera esistente potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

- Il Soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che delle sponde in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, il tutto anche come meglio definito dall'art. 10 della convenzione stipulata tra le parti in data 16 Aprile 2009 al numero di Rep. 14364.

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che

le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole